

ce/

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO
STATO (I.N.C.I.S.)

Repertorio n° 10335

Atti Pubblici INCIS

CONTRATTO di appalto per l'installazione dell'impianto termico a termosifone nei fabbricati A-B per C.I. in BRINDISI, quartiere S. Elia. -----
(Legge 4/11/1963 n. 1460). -----

Prezzo a corpo complessivo: L. 5.547.390=.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno 17 del mese di gennaio nella sede dell'Incis Brindisi ma - Via Lariana 15. -----

Dinanzi a me dott. Francesco IANNELLI, nato a Parghelia (CZ) il 26/8/923, funzionario delegato alla stipulazione dei contratti dell'Incis, domiciliato per la carica in Roma - Via Lariana 15 e senza la presenza dei testimoni per rinuncia espressa delle parti e con il mio consenso -----

sono presenti:

1) il Gatt. Aldo BONELLA, nato a Messina il 2/3/1916, Direttore Centrale del Servizio Legale-Amministrativo dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS), domiciliato per la carica in Roma - Via Lariana n. 15 in rappresentanza del citato Ente ai sensi della determinazione presidenziale n.



4335 del 12/6/1972 (n. 10685 di rep. Atti Privati

Incis), registrata a Roma il 13/6/1972 al n. 20044

con la tassa di L. 2.210; -----

2) il signor Oronzo Protino, nato a Brindisi il 2/9/

1927 e quivi domiciliato in Via Saponea n.17, unico

proprietario della ditta individuale omonima, con se

de in Brindisi, Via Saponea n. 17, come risulta dal

certificato della Camera di Commercio, Industria, Ar

gricultura di Brindisi che, rilasciato

in data 8/1/1973, previa lettura datane ai comparenti

al presente si allega sotto la lettera A). -----

I comparenti, della cui identità personale io sono per

sonalmente certo, promettono: -----

- che per l'installazione dell'impianto termico a ter

mosifone nei fabbricati A e B per generalità impiega

ti in BRINDISI - S.Elia, è stata esperita una gara,

giusta verbale n. 10113 di rep. Atti Pubblici Incis

in data 28 giugno 1972, registrato a Roma l'11 luglio

1972 al n. 13561 serie B vol. 2513 con la tassa di

L. 8.820; -----

- che, ai sensi della lettera d'invito, l'aggiudica

zione sarebbe avvenuta in un tempo successivo dopo lo

esame comparativo delle offerte e dei progetti presen

tati; -----

- che, è stata prevista in progetto per l'impianto di

OTAGGIEG CIRAMONIMU SI
ITARTNOO IO EMOTSAJU
2101111130

riscaldamento a termosifone dei fabbricati di cui trattasi la somma di L.4.925.000 (lire quattromilioni duecentoventicinquemila); -----

- che, di conseguenza, è stata redatta una perizia suppletiva dell'importo complessivo di L. 8.766.613, ivi comprese lire 1.022.390 per maggiore spesa dell'impianto di riscaldamento a termosifone.; -----

- che detta perizia è stata approvata dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia-Bari con decreto del 14/10/1972 n. 26939; -----

- che, pertanto, i lavori di cui al presente atto sono stati aggiudicati alla ditta Oronzo PROTINO con nota di questo Istituto n. 125 del 2 gennaio 1973 per il prezzo a corpo complessivo di L. 5.547.390.-----

Ciò premesso, convergono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La narrativa che precede è il presupposto logico e giuridico del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. -----

ART. 2 - La ditta Oronzo PROTINO, come sopra rappresentata, formalmente si obbliga a dare piena e regolare esecuzione ai lavori di cui trattasi in conformità:

1) al capitolato speciale d'appalto per impianto di riscaldamento-termsifone, che al presente si allega sotto la lettera B); -----

2) a cinque (5) tavole di disegni, predisposti dal Ser

vizio Tecnico dell'Incis, che al presente si allegano sotto le lettere U), D), E), F), G); -----

3) alla relazione tecnica redatta dalla ditta con annesse tabelle dei calcoli e cinque tavole di disegni, che al presente si allega sotto la lettera H)?-----

I predetti elaborati, firmati dalle parti in segno di piena accettazione e da me ufficiale rogante, si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto come se fossero qui appresso letteralmente trascritti. -----

All'uopo le parti mi dispensano dalla lettura di detti elaborati in quanto dichiarano di averne preso conoscenza. -----

ART. 3 - La ditta Oronzo PROTINO si impegna ad eseguire i lavori di cui trattasi per il prezzo a corpo complessivo di L. 5.547.390.= (lire cinquemilioni cinquecentoquarantasettemilatrecentonovanta). -----

Detto prezzo rimarrà fisso ed invariabile per qualsiasi causa anche di forza maggiore, salvo quanto previsto dall'art. 20 dell'allegato capitolato speciale circa la revisione dei prezzi. All'uopo si riportano qui di seguito le quote d'incidenza: mano d'opera 30% materiali 68% - trasporti 1% - noli 1%. -----

ART. 4 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto la ditta dà la prova di aver costituito

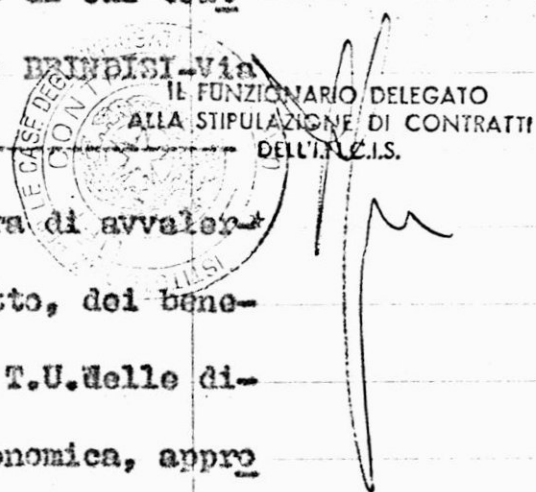
la cauzione definitiva richiesta nella misura del 5% dell'importo a corpo dei lavori appaltati, esibendo la quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato-Sezione di Brindisi-n.5 (n° di pos. 20691) rilasciata in data 12/1/73 per l'importo di L. 277.370 (lire due centosettantasettemilatrecentosettanta). Detta cauzione così costituita rimarrà vincolata fino al termine di ogni effetto del presente atto e cioè fino all'approvazione del collaudo dei lavori di cui trattasi.

ART. 5 - In rappresentanza dell'Incis il dott. Aldo BONELIA affida l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi alla ditta Oronzo PROTINO con sede: BRINDISI-Via Saponea n. 17. -----

ART. 6 - La ditta aggiudicataria dichiara di avvalersi, per la registrazione del presente atto, dei benefici fiscali previsti dall'art. 387 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28/4/1938 n. 1165. -----

ART. 7 - Tutte le spese del presente atto, sue conseguenze e dipendenti, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono, in ogni caso, a carico della ditta aggiudicataria. -----

ART. 8 - Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, di qualsiasi natura, che non possono essere definite in via amministrativa, saranno deferite al



giudizio degli arbitri ai sensi dell'art. 43 del Capitolato Generale d'appalto del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 15/7/1952 n. 1053, e salvo il disposto del successivo art. 47 del capitolato medesimo.

ART. 9 - Ai fini e per gli effetti dell'art. 6 del capitolato generale del Ministero dei LL.PP., la ditta elegge domicilio presso il cantiere dei lavori in Brindisi-S.Elia-fabbr.A e B per G.I. -----

Ai fini e per gli effetti dell'art. 8 del citato capitolato generale dei LL.PP., la ditta chiede che i pagamenti siano effettuati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Brindisi, e che dell'avvenuta emissione dei mandati di pagamento sia data comunicazione alla ditta medesima presso la sede di Brindisi-Via Saponara, 17. -----

ART. 10 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente atto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria ed affini e negli accordi integrativi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. -----

La ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fi

no alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti della stazione appaltante. -----

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra impresa per la fornitura dei materiali. -----

In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovve

ro alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente a dempiti. -----

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 11 - Per quanto non previsto, le parti si ripor tano alle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici. -----

E richiesto io funzionario delegato alla stipulazione dei contratti dell'Incis, ho ricevuto il presente at to che da me viene letto, insieme alle postille, alle parti costituite le quali, interpellato, prima di es toscriverlo hanno dichiarato di approvarlo in tutto il suo tenore. -----

Scritto da due persone di mia fiducia su facciate un dici, compresa la presente, di tre fogli di carta bol lata. -----

LA DITTA AGGIUDICATARIA

P.to

Oronzo PROTINO

Data del rilascio: 8/1/1973

IL SEGRETARIO GENERALE

P.to

Dr. A. MARRA

* * * *

Registrato a Roma - Ufficio Atti Pubblici

Il 10-2-1973 al N. 2562 Mod. 71/

Serie B Mod. 1 Vol. 2649

con la tassa di L. 26000

È copia conforme al suo originale -
Roma 27-4-1973

